

LEGGE “MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE E L’ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI”

COSA CAMBIERA’ QUANDO ENTRERA’ IN VIGORE, 15 GIORNI DOPO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Riproduzione consentita citando: Fonte LAV

Codice penale	Nuova Legge	Cosa cambia
Titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale: «Dei delitti contro il sentimento [sottinteso: degli umani] per gli animali».	Titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale: «Dei delitti contro gli animali».	È modificata la rubrica del titolo IX-bis del libro II del Codice penale. Gli animali sono ora riconosciuti destinatari di tutela diretta.
Art. 544-bis (Uccisione di animali). 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.	Art. 544-bis (Uccisione di animali). 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 . 2. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.	La pena passa da «la reclusione da tre mesi a diciotto mesi» a «la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000». Quindi alla reclusione si aggiunge la contestuale multa. È aggiunto il comma 2 che aumenta la pena per chi uccide adoperando sevizie o prolungando le sofferenze dell’animale.
Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o	Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e	La pena passa da «la reclusione da tre mesi a un anno o» a «la reclusione da sei mesi a due anni e». Quindi alla reclusione si aggiunge la contestuale multa, prima disgiunta. Al comma 3 è aggiunto un aggravamento di pena anche per chi chiunque

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 rome

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. Invariato 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.	con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. Invariato 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo deriva la morte dell'animale.	somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi (comma 2).
Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.	Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro .	La multa per chi organizza o promuove manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio per animali è aumentata «da 3.000 a 15.000 euro» a «da 15.000 a 30.000 euro».
Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) 1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. 2. Invariato 3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori	Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) 1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 2 a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. 2. Invariato 3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori	La reclusione passa «da uno a tre anni» a «da due a quattro anni». La pena prevista per chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni tra animali non autorizzati è estesa anche a chi vi partecipa.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

<p>degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.</p> <p>4. Invariato</p>	<p>degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.</p> <p>4. Invariato</p>	
<p>Art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie)</p> <p>1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.</p> <p>2. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".</p>	<p>Art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie)</p> <p>1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.</p> <p>2. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".</p> <p>3. Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o</p>	<p>E' stato inserito un nuovo comma 3 all'articolo originario che prevede che, fatti salvi i casi di alienazione definitiva degli animali in favore delle associazioni nelle more dei giudizi, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario sia sempre vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.</p> <p>Pertanto, indipendentemente dalla sussistenza o meno del sequestro, nelle more del procedimento penale, al titolare – salvo il caso di cessione alle associazioni - sarà sempre impossibile disporre liberamente degli animali. Questo anche nel caso in cui il reato non sia stato consumato ma sia stato contestato il solo tentativo (ad esempio, si sia sorpreso l'imputato ad uccidere senza necessità l'animale detenuto, ma</p>

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

	<p>proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.</p>	<p>l'azione non si sia compiuta).</p> <p>Questa misura risulta indispensabile per garantire la salvezza degli animali durante il processo in vista della confisca definitiva che sarà sempre disposta in occasione della sentenza.</p>
<p>Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.</p>	<p>Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>La formulazione dell'articolo è stata snellita e si innalzata la soglia di punibilità solo a chi uccida, renda inservibili o deteriori tre o più animali raccolti in gregge o mandria o su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. La pena per questa condotta, che prima costituiva fatispecie aggravata, è comunque stata innalzata nel minimo edittale di sei mesi.</p> <p>Considerato il venir meno della precedente previsione espressa di procedibilità a querela di parte, il reato è ora procedibile d'ufficio, aspetto che ne rende più efficace l'accertamento e la repressione.</p> <p>Scompare il terzo comma. Non sarà più esclusa la punibilità di chi uccida o deteriora volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti nel momento in cui gli recano danno. Ne consegue che saranno applicate appieno le norme a tutela della fauna selvatica.</p>



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

	<p>Art. 544-septies (Circostanze aggravanti) Le pene previste dagli articoli 544- bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.</p>	Sono introdotte nuove circostanze aggravanti nei reati contro gli animali. Da questo momento, pertanto, la pena per chi uccide animali, li maltratta, li impiega nelle manifestazioni non autorizzate o li uccide o danneggia se raccolti in gruppo è aumentata di un terzo se il fatto è commesso con l'uso delle armi oppure nei confronti di più animali (anche solo 2) o se l'autore pubblica sui social le immagini del reato.
<p>Art. 2 della Legge 189 del 2004 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)</p> <p>1. È vietato utilizzare cani (<i>Canis lupus familiaris</i>) e gatti (<i>felis silvestris</i>) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. Identico. 2 – bis. Identico.</p>	<p>Art. 2 della Legge 189 del 2004 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)</p> <p>1. È vietato utilizzare cani (<i>Canis lupus familiaris</i>) e gatti (<i>felis silvestris</i>) e <i>felis catus</i> per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. Identico. 2 – bis. Identico.</p>	La punibilità è estesa anche nei confronti di chi utilizza pelli di gatto domestico (oltre che di cani e gatti selvatici, come la precedente formulazione) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, anche solo in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, oppure commercializzzi, esporti o introduca questi manufatti nel territorio nazionale.
<p>Art. 6 della Legge 189 del 2004 (Vigilanza)</p> <p>1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il</p>	<p>Art. 6 della Legge 189 del 2004 (Vigilanza)</p> <p>1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza</p>	La nuova formulazione prevede che per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali debba essere

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

<p>Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.</p> <p>2. Identico.</p> <p>3. Identico.</p>	<p>energetica, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.</p> <p>2. Identico.</p> <p>3. Identico.</p>	sentito anche il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
<p>Art. 727 (Abbandono di animali)</p> <p>1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.</p> <p>3. All'accertamento del reato di cui al primo comma conseguе in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.</p>	<p>Art. 727 (Abbandono di animali)</p> <p>1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 euro.</p> <p>Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.</p> <p>3. All'accertamento del reato di cui al primo comma conseguе in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.</p>	Le pene sono aumentate da “l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro” a “l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 euro”. La pena dell'arresto è pertanto rimasta immutata mentre è aumentata solo nel minimo la pena pecuniaria. A queste pene continuano a soggiacere entrambe le condotte di abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore

Art. 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 2. Identico.	Art. 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 2. Identico.	Le pene sono aumentate da “l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro” a “l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro”.
Art. 733 bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.	Art. 733 bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro .	Le pene sono aumentate da “l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro” a “l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro”.
Codice di procedura penale attuale	Nuova Legge	Cosa cambia
Art. 257 (Riesame del decreto di sequestro) 1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame,	Art. 257 (Riesame del decreto di sequestro) 1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle	Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale sono inserite tra i soggetti che possono proporre richiesta di riesame rispetto ai provvedimenti che

<p>anche nel merito, a norma dell'articolo 324.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>dispongono il sequestro. Questo consentirà alle associazioni di poter sindacare anche in fase cautelare provvedimenti che siano ritenuti erronei o incompleti.</p>
<p>Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo)</p> <p>1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo)</p> <p>1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale sono inserite tra i soggetti che possono proporre richiesta di riesame contro il decreto che dispone il sequestro preventivo.</p> <p>Questo consentirà alle associazioni di poter sindacare anche in fase cautelare il provvedimento ritenuto erroneo o incompleto.</p>
<p>Art. 322 bis (Appello)</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.</p> <p>1-bis. Identico.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>Art. 322 bis (Appello)</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.</p> <p>1-bis. Identico.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale sono inserite tra i soggetti che possono proporre appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo o contro il decreto di revoca del sequestro stesso. Ne consegue che le associazioni, ad esempio, nei casi frequenti di revoca del sequestro all'esito del riesame, potranno impugnare il provvedimento del tribunale per opporsi.</p>

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

Art. 325 (Ricorso per cassazione) 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. 2. Identico. 3. Identico. 4. Identico.	Art. 325 (Ricorso per cassazione) 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. 2. Identico. 3. Identico. 4. Identico.	Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale sono inserite tra i soggetti che possono proporre ricorso per cassazione per i soli profili di violazione di legge contro le ordinanze di riesame e di appello emesse dal giudice del grado precedente. Ne consegue che le associazioni, ad esempio, nei casi frequenti di revoca del sequestro all'esito del riesame o dell'appello, potranno impugnare il provvedimento per opporsi.
Art. 355 (Convalida del sequestro e suo riesame) 1. Identico. 2. Identico. 3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. 4. Identico.	Art. 355 (Convalida del sequestro e suo riesame) 1. Identico. 2. Identico. 3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. 4. Identico.	Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale sono inserite tra i soggetti che possono impugnare anche il decreto di convalida del sequestro. Pertanto, nei casi in cui la polizia giudiziaria abbia disposto di sua iniziativa il sequestro - che deve poi essere convalidato dall'autorità giudiziaria - le associazioni potranno opporsi anche al decreto di convalida dell'autorità giudiziaria del sequestro già eseguito.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore

Art. 260-bis. (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca)
1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel

È stato inserito un nuovo articolo che prevede che, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, gli animali possano essere affidati in via definitiva - già prima della conclusione del procedimento - alle associazioni o agli enti di cui all'art. 19-quater disp. att. c.p.p. (ovvero quelle associazioni o enti che ne fanno richiesta e sono individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno) o a loro subaffidatari con decreto motivato dall'autorità giudiziaria. L'affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato, stabilita dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale, dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo e deve essere versata tramite bonifico al Fondo unico giustizia, rimanendo a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva (se la sentenza è di condanna la cauzione è acquisita dall'erario). Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati anche per i cuccioli eventualmente nati nelle more del sequestro o della



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore

lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.

4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati

confisca, ai quali l'istituto si applica espressamente.

Questa misura risulta indispensabile per garantire la salvezza degli animali già nelle more del processo ed ha trovato ad oggi già una capillare applicazione in via giurisprudenziale.



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

	<p>nelle more del sequestro o della confisca.</p>	
	<p>Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.</p>	<p>Ai soggetti abitualmente dediti agli spettacoli o manifestazioni vietate (544- quater del Codice penale), ai combattimenti tra animali (544-quinquies del Codice penale) o ai delitti previsti dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, si applicheranno le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II del Decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia). Tali misure di prevenzione sono di natura personale (ad esempio, il foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni e l'obbligo di soggiorno). A queste si aggiungono anche misure di prevenzione di carattere patrimoniale che concernono: il sequestro (articolo 20), la confisca (articolo 24), il sequestro e la confisca per equivalente (articolo 25), l'amministrazione giudiziaria dei beni personali (articolo 33) nonché quella dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (articolo 34). La previsione di tali strumenti risulta fondamentale per garantire che i reati non vengano portati ad ulteriori conseguenze a scapito degli animali vittime.</p>

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Art. 25-undevicies. – (Delitti contro gli animali) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale.

Viene introdotta una inedita responsabilità per gli enti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (persone giuridiche private fornite di personalità giuridica - comprese fondazioni, società di capitali e cooperative - nonché società di persone e associazioni anche sprovviste di personalità giuridica) rispetto alla commissione dei reati in danno agli animali a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

Tale responsabilità non sussiste nei casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale laddove le attività economiche che impiegano animali autorizzate da Leggi speciali si svolgano nel pieno rispetto di queste ultime.

Come affermato da granitica giurisprudenza, analogamente a quanto già sancito per le persone fisiche, la violazione di tali norme speciali comporta l'automatica applicazione della disciplina penale a tutela degli animali.

Le sanzioni per l'ente sono stabilite sulla base di "quote" particolarmente incisive a livello economico per l'ente ritenuto responsabile. Inoltre, è previsto che sempre per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale si applicano le sanzioni

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

		interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo n. 231/2001, come: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Legge n. 201 del 2010	Nuova Legge	Cosa cambia
Art. 5 (Traffico illecito di animali da compagnia) 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. 2. Identico. 3. Identico.	Art. 5 (Traffico illecito di animali da compagnia) 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 . 2. Identico. 3. Identico. 4. Identico.	Per contestare il reato di traffico illecito di animali da compagnia (cani e gatti) sarà sufficiente o l'assenza di microchip, o delle necessarie certificazioni sanitarie o del passaporto (ove previsto). La pena della reclusione passa da "re mesi a un anno" a "da quattro a diciotto mesi". La multa passa da "euro 3.000 a euro 15.000" a "da euro 6.000 a euro 30.000"

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore

4. Identico. 5. Identico. 6. Identico. 7. Identico.	5. Identico. 6. Identico. 7. Identico.	
Art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. 3. Identico.	Art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto . La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. 3. Identico.	Sono inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia. La sanzione per l'introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti senza microchip passa da “100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto” a “da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto”. La sanzione per l'introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente passa da “da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto” a “da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto”. La sanzione per chiunque trasporti o ceda, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale senza il microchip o in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente passa da “da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto” a “da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto”.

<p>4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.</p>	<p>4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.</p>	<p>La sanzione per chiunque introduca, trasporti o ceda cani e gatti di età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie passa da “euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto” a “da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto”</p>
<p>Art. 6 (Sanzioni amministrative accessorie)</p> <p>1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.</p> <p>2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due</p>	<p>Art. 6 (Sanzioni amministrative accessorie)</p> <p>1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da due a sei mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.</p> <p>2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette due violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da due a sei mesi. Se il periodo intercorrente tra le due</p>	<p>Le sanzioni amministrative accessorie sono inasprite. La sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività passa “uno a tre mesi” a “da due a sei mesi” nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta due violazioni (in luogo di tre) delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia.</p> <p>La sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività passa “da uno a tre mesi” a “da due a sei mesi” nei confronti del titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta due violazioni (in luogo di tre) delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo.</p> <p>La revoca dell'autorizzazione per</p>

<p>violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.</p> <p>3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.</p> <p>4. Identico.</p> <p>5. Identico.</p>	<p>violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.</p> <p>3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività senza possibilità di conseguirla nuovamente.</p> <p>4. Identico.</p> <p>5. Identico.</p>	<p>l'esercizio dell'attività è comminata nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta tre violazioni (in luogo di cinque) delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia o delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo.</p> <p>A seguito della revoca dell'autorizzazione non vi è possibilità di conseguirla nuovamente.</p>
Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134	Nuova Legge	Cosa cambia
<p>Art. 20 - Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16</p> <p>1. Identico.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>Art. 20 - Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16</p> <p>1. Identico.</p> <p>1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, seppure la violazione non sia stata già constatata.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>Qualora il proprietario, il detentore, l'allevatore, il commerciante di compagnia, adempia volontariamente alla loro identificazione oltre i tempi previsti dalla legge non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria.</p> <p>È però soggetto alla sanzione qualora la mancata identificazione sia "constatata".</p>

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Detenzione a catena	Nuova Legge	Cosa cambia
	<p>Art. 10 (Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena)</p> <p>1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.</p>	<p>È introdotto il divieto di detenzione degli animali d'affezione legati alla catena o con altro strumento similare che non ne impedisca il movimento.</p> <p>Il divieto è derogabile esclusivamente in caso di documentate ragioni sanitarie (quindi certificazione medico veterinaria) o di temporanee esigenze di sicurezza (la detenzione può quindi protrarsi solo fino al termine dell'esigenza che deve comunque essere sempre temporanea). Con esigenza di sicurezza è da intendersi un evento imprevisto che mette a rischio l'animale stesso o l'incolumità di persone o di altri animali in via temporanea.</p> <p>Una misura temporanea di sicurezza:</p> <p>deve durare strettamente il minimo necessario per la gestione della situazione;</p> <p>non può causare sofferenza all'animale (la catena deve essere lunga, non causare lesioni, e l'animale deve avere acqua, riparo, ecc.);</p> <p>va sostituita il prima possibile con una soluzione rispettosa del benessere animale.</p> <p>La clausola di salvezza “salvo che il fatto costituisca reato” garantisce che possa</p>

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



LAV

DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

		<p>comunque essere integrato il reato di cui agli articoli 544 -ter e 727 del Codice penale se la detenzione è attuata in violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo e determini lesioni fisiche o psicofisiche o gravi sofferenze agli animali.</p> <p>Non decadono i divieti in ambito amministrativo più stringenti delle Regioni e le Province Autonome (mappa della catena in Italia). Le norme regionali trovano piena applicazione poiché una norma regionale può essere più restrittiva di una nazionale, anche in virtù del fatto che la sanità, sotto cui ricade la tutela animale, è materia concorrente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e la disposizione più restrittiva non viola certamente il principio di ragionevolezza e proporzionalità. Anche i divieti più stringenti contenuti nei Regolamenti Comunali per la tutela degli animali devono essere rispettati in quanto non in contraddizione con la norma nazionale (essendo solo migliorativi).</p>
--	--	--

A cura degli Uffici Legale e Rapporti Istituzionali della LAV – 29 maggio 2025

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore